



Comune di Ragusa

CAPITOLATO SPECIALE

Affidamento del Servizio “Trasporto disabili ammessi a terapia riabilitativa”

CIG: 86359302E2

Art. 1 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente capitolato la gestione del servizio “Trasporto disabili ammessi a terapia riabilitativa”, di seguito denominato “servizio trasporto disabili”, da svolgersi nei luoghi, nei tempi e secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

Il servizio consente alle persone disabili e invalidi, residenti a Ragusa non in grado di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici e privati, a causa della menomazione fisica, psichica o sensoriale, di raggiungere i centri di riabilitazione pubblici e/o convenzionati con l'ASP di Ragusa, consentendo ai destinatari l'autonomia in termini di mobilità riducendo, di conseguenza, l'esclusione sociale degli stessi, garantendo loro il diritto alle cure riabilitative.

Art. 2 Destinatari

I destinatari del servizio sono i soggetti disabili e invalidi residenti a Ragusa e ammessi all'assistenza sanitaria riabilitativa, per una o più volte la settimana in orari antimeridiani e/o pomeridiani, presso i centri convenzionati con l'A.S.P di Ragusa, nonché presso le strutture della stessa Azienda.

Utenza media giornaliera : da un minimo di 18 ad un massimo di 24

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà offrire ai destinatari la possibilità di spostarsi favorendo il collegamento: abitazione – centro di riabilitazione – abitazione. Per i minori disabili è previsto l'eventuale prelevamento e riaccompagnamento a scuola.

Il servizio dovrà essere effettuato per n. 6 giorni alla settimana dal lunedì al sabato (con l'esclusione del sabato pomeriggio, della domenica e dei giorni festivi), secondo il programma terapeutico di ciascun centro.

Attualmente i centri di riabilitazione che a Ragusa erogano il servizio sono:

- il Consorzio Siciliano di Riabilitazione (C.S.R.) sito in via Ettore Fieramosca n.76,
- il Centro Medico Sociale per neuromotulesi sito in Via Dante/via C. Colombo;
- l'Ambulatorio di fisioterapia dei Poliambulatori dell'ASP n. 7 sito in Piazza Igea
- il Centro di Riabilitazione Neuromotoria dell'A.S.P. n. 7 sito in Viale n. 7 Zona industriale a Ragusa.
- Il Centro per l'autismo sito a Piazza Igea.

L'affidatario dovrà garantire la massima flessibilità dell'orario di servizio, in funzione del piano terapeutico di ciascun destinatario.

Art. 4 - Mezzi di trasporto - L'affidatario dovrà garantire il possesso a qualsiasi titolo di almeno 2 autoveicoli che possano garantire il trasporto dei disabili. Almeno un autoveicolo dovrà essere omologato per il trasporto dei disabili e abilitato per minimo n.9 posti compreso il conducente, secondo le disposizioni normative vigenti.

Ove necessario, l'affidatario dovrà garantire che l'altro autoveicolo sia omologato e un altro autoveicolo omologato, allestito con pedane elettroidrauliche per il trasporto dei disabili sia in carrozzina sia con problemi motori.

I mezzi di trasporto dovranno essere dotati di sedili ergonomici con cinture di sicurezza, pavimentazione antisdrucchiolo, predellino laterale e maniglia di salita, allestimenti interni confortevoli e di sistema di condizionamento.

Art. 5 – Personale - L'affidatario dovrà garantire le seguenti figure professionali:

- Coordinatore del servizio, referente dell'Ente.
Sono compiti del coordinatore: pianificare i trasporti, coordinare il personale, mantenere costanti contatti con gli utenti e con le loro famiglie al fine di organizzare l'intervento sulla base delle reali esigenze rilevate, collaborare con i Centri di Riabilitazione per garantire un servizio efficiente ed efficace.
- Autista munito dei requisiti di idoneità e professionalità previsti dalla normativa vigenti nonché della patente di guida di categoria corrispondente all'autoveicolo guidato (patente di categoria "B" per autoveicoli per trasporto di persone e di cose con massimo di nove posti totali compreso il conducente, e aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate; patente di categoria "D" e C.Q.C. autoveicoli per trasporto di persone (autobus e filobus) con numero di posti totali superiore a 9 ad uso proprio).
- Operatore socio assistenziale con funzioni di accompagnatore degli utenti trasportati in possesso del relativo titolo di studio e di idonea esperienza nel settore dell'assistenza ai disabili. Il servizio comprende la sorveglianza durante il tragitto, la salita e la discesa dal mezzo di trasporto, l'ausilio per l'allacciamento delle cinture di sicurezza, la collaborazione nel posizionamento ed ancoraggio di carrozzine e l'accompagnamento all'interno della struttura.

Il soggetto affidatario dovrà osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dai CCNL e dalle leggi vigenti in materia. Dovrà provvedere inoltre, a sua cura e spese, a stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni che potrebbero causare agli utenti o alle loro cose.

Art. 6 – Doveri degli Operatori - Sostituzioni – Natura del Rapporto

Il personale assegnato al servizio è tenuto ad una condotta irreprensibile e ad un comportamento improntato alla massima disponibilità, cortesia e correttezza nei confronti di

tutta l'utenza, oltre che ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso; deve altresì osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto di ufficio e il dovere della riservatezza ed effettuare le prestazioni di propria competenza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.

Spetterà all'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio e su indicazione del Responsabile del Servizio Sociale, chiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie di riservatezza.

L'affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'ente affidatario, il quale è unico responsabile delle obbligazioni assunte.

Per effetto dell'affidamento del servizio nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l'Amministrazione ed il personale del soggetto affidatario, il quale solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa, per essere il presente contratto, appalto di servizio.

Art. 7 – Obblighi dell'affidatario – Responsabilità - L'affidatario si obbliga :

- a. a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dal Comune di Ragusa;
- b. ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di proprio personale che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
- c. a svolgere il servizio con organizzazione diretta di propri strumenti, beni mobili e immobili, e di un autonomo parco mezzi garantendo altresì l'utilizzo di mezzi e strumenti in regola con le vigenti normative, dotati di idonee coperture assicurative;
- d. ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente il servizio;
- e. a garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno di turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo l'intervento intrapreso e di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio;
- f. a redigere con cadenza annuale una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e criticità nonché recante le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dall'Amministrazione.

Nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione l'affidatario è tenuto:

- a dare immediata comunicazione al Referente del Comune di Ragusa, di qualsiasi evento che impedisca temporaneamente o definitivamente, l'attuazione dell'intervento;
- a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio od alla realizzazione delle attività programmate, ed in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente contratto;
- a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

L'affidatario è tenuto inoltre a:

- rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quanto altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio

carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato. In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;

- rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, come meglio specificato al successivo articolo 15;
- stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) ed Infortuni, per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l'affidatario risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'affidatario;
- coinvolgere, attraverso un'adeguata opera di sensibilizzazione ed organizzazione, personale volontario inteso come supporto e mai in sostituzione dei lavoratori;
- rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario e/o in servizio civile;
- garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

L'affidatario solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

Il Comune di Ragusa è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 8 - Verifiche e Controlli

L'Amministrazione è tenuta alla verifica della regolarità retributiva e contributiva. Al momento della sottoscrizione del contratto, l'affidatario presenta apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale attesta l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e, laddove sottoscritti, dei contratti decentrati ed integrativi vigenti. In riferimento alla regolarità contributiva l'Amministrazione verificherà costantemente il regolare versamento dei contributi mediante il DURC. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'affidatario.

Si fa obbligo all'affidatario, al fine di procedere a verifiche sui trasporti effettuati, di utilizzare dei fogli presenza su cui fare opporre la firma, dagli utenti o familiare e nel caso di minori da parte dei genitori, per ogni trasferimento effettuato. Tali fogli dovranno essere trasmessi mensilmente al settore VII Servizi Sociali al fine di attestare l'avvenuto regolare svolgimento

del servizio. Ciascun foglio dovrà essere inoltre vidimato dal responsabile del Centro di Riabilitazione di riferimento. In caso di mancata opposizione del visto non si procederà alla liquidazione dei trasporti riportati nel documento.

Art. 9 – Durata

Il servizio viene affidato per mesi 7 e comunque fino all'ammontare di € 74.950,00 oltre IVA al 5%

Art. 10 – Importo dell'appalto

Il corrispettivo per il servizio di trasporto disabili viene fissato in **€ 19,50** oltre Iva, per ciascuna corsa andata e ritorno, dall'abitazione dell'utente ovvero per i minori dalla sede della scuola, al centro di riabilitazione e viceversa, fino all'ammontare di € 74.950,00 oltre IVA al 5% per mesi 7. Per le tratte extraurbane e segnatamente, per la frazione di San Giacomo e da e per Marina di Ragusa l'importo di applicazione sarà aumentato del 15% più Iva.

I costi per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

Con l'importo di cui al precedente comma, l'affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere a pretendere dall'Amministrazione Comunale per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi. Esso comprende i costi del personale, nel rispetto del C.C.N.L. di riferimento del soggetto concorrente, i costi di gestione ed i costi per la sicurezza.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate mensili posticipate, su presentazione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa e previa verifica della disponibilità finanziaria, recante l'attestazione del Responsabile del Procedimento del Comune di Ragusa.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno corrisposti all'Ente gestore nei modi e nei termini indicati al precedente articolo. –

Il Legale rappresentante:

- è obbligato ad utilizzare un conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dalla presente convenzione;
- si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto corrente per tutte le operazioni relative al presente contratto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico con l'obbligo di riportare per ogni transazione il CIG della gara.
- Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Recesso

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo. In tal caso si applicano le norme di cui all'art. 134 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.i.

Art. 13 – Responsabilità

Il soggetto affidatario del servizio si obbligano a sollevare il Comune di Ragusa da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese sostenute a tale titolo dall'Amministrazione Comunale saranno dedotte dai crediti o

comunque rimborsate dagli stessi soggetti aggiudicatari i quali, sono sempre responsabili, sia verso il Comune, sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essi sono pure responsabili dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare dal Comune e ai terzi.

Art. 14 - Esecuzione in pendenza di stipula

I soggetti affidatari si obbligano a rendere la prestazione oggetto del presente Avviso anche nelle more della stipula del relativo contratto, qualora ciò si rendesse necessario, ai fini di non pregiudicare la regolare esecuzione del servizio.

Art. 15 - Cauzione definitiva

Per la garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, l'affidataria è tenuta a versare un deposito cauzionale provvisorio, pari al 10% dell'importo complessivo posto a base d'asta costituito da fidejussione bancaria o polizza assicurativa valida dodici mesi, o pari al 5% se in possesso di idonea certificazione di qualità rilasciata da Ente o Istituto accreditato dal SINCERT o organismo equivalente. Tale cauzione sarà svincolata alla fine del servizio previa relazione del responsabile del servizio attestante la regolarità del servizio prestato.

Art. 16 - Vigilanza e controllo

Il Comune di Ragusa esercita, nel rispetto delle proprie competenze, la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dall'affidatario con particolare riguardo al rispetto delle finalità e degli obiettivi del servizio, delle modalità di espletamento, degli obblighi dello stesso.

E' riconosciuta alla stazione appaltante, inoltre, ampia facoltà di controllo in merito: al rispetto delle norme contrattuali in materia di lavoro e di norme di sicurezza sul lavoro, al rispetto dei CCNL e al versamento degli oneri previdenziali e contributivi.

Art. 17 - Divieto di cessione di contratto e di credito

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 18 - Inadempimenti e penalità

Qualora il soggetto affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente Avviso, il Comune potrà contestare per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che lo hanno determinato fissando un termine non superiore a quindici giorni entro il quale dovranno pervenire le controdeduzioni scritte e dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui l'affidatario:

- Si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente Avviso;
- Non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- Esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio presentato in sede di gara;
- Esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- Non adempia o adempia parzialmente alle prestazioni previste dal presente Avviso.

Ove, a seguito dell'espletamento della procedura sopra descritta, venga accertato l'inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale di € 150,00 per ogni giorno di inadempienza, fermo restando l'obbligo di rimuovere la causa entro e non oltre due giorni dal momento della contestazione.

L'importo della penalità sarà detratto dai pagamenti mensili dovuti all'aggiudicataria la quale è tenuta in ogni caso a sanare gli inconvenienti riscontrati.

All'applicazione delle penali si procederà anche nel caso in cui gli elementi giustificativi addotti non sono ritenuti validi.

E' fatta salva la possibilità dell'Ente di ricorrere in caso di grave inadempimento dell'affidataria alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo.

In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Dirigente del Servizio, procederà alla contestazione formale, invitando la Ditta aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora la Ditta aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata e commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze o inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'affidatario, a carico della quale rimangono tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza. Le penalità a carico dell'affidatario saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'affidatario.

Art. 19 - Risoluzione per inadempimento

Indipendentemente da quanto contemplato al precedente articolo, il Comune di Ragusa si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il Contratto con l'affidataria ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, se dopo due diffide scritte, anche riferite ad inadempienze di natura diversa, l'affidataria persistesse nella violazione delle norme di cui al presente Avviso e al relativo contratto.

Tale facoltà potrà essere esercitata, in particolare, nei seguenti casi:

- utilizzo improprio delle strutture, del personale, dell'utenza, nell'ambito dei compiti, dei programmi di cui al presente capitolato;

- sub – appalto totale o parziale delle attività oggetto del presente Avviso e del relativo contratto;
- reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali e di capitolato anche se per solo due volte la medesima inadempienza;
- mancata esecuzione del servizio secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile assicurativo e previdenziale;
- utilizzo improprio di ogni qualsivoglia notizia o informazione cui l'affidataria viene a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatigli;
- violazione ripetuta delle norme sicurezza e prevenzione

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione del Comune di Ragusa, con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'affidatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa. In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del contratto, il soggetto affidatario è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell'espletamento del servizio.

Art. 20 – Interruzione del servizio

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il soggetto accreditato dovrà di norma, quando è possibile, darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del servizio, per cause di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo rispettivamente dell'affidatario e del Comune di Ragusa. La sospensione del servizio da parte dell'aggiudicatario senza giustificato motivo e senza preavviso darà luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 23 del presente Avviso.

Art. 21- Rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza

L'affidatario deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente. Il soggetto affidatario deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. Il soggetto accreditato deve, in ogni momento, a semplice richiesta del comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. L'affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs n. 81/2008. L'aggiudicatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.

Art. 22 - Tutela dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 101 **del** 10 agosto 2018, recante 'Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Servizio

La Ditta in quanto affidataria del servizio sarà conseguentemente obbligata ad osservare e mettere in pratica tutti gli adempimenti prescritti dal D.Lgs 101 del 10 agosto 2018 in materia di privacy e sicurezza a carico del responsabile del trattamento e vigilerà diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza e il rispetto della normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati.

Ai sensi del D.lgs n. 101/2018, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

Art. 23 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione del presente capitolato e del relativo contratto è competente il Foro di Ragusa.

Art. 24 - Spese contrattuali - Imposte e Tasse

L'ente affidatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore .

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 25 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Civile.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.

Art. 27 – Vincolatività delle offerte

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione integrale da parte dell'ente concorrente, di tutti, nessuno escluso, gli articoli del presente Capitolato e del bando di gara.

Il Responsabile della Direzione

.....

Il Legale Rappresentante del Centro

.....

